

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1738

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BELLONI** e **PALOMBI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1995

---

Attribuzione ai funzionari di cancelleria delle competenze  
previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha inteso razionalizzare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche secondo le linee fissate dalla relativa legge delega 23 ottobre 1992, n. 421.

Tale razionalizzazione, però, nell'Amministrazione della giustizia, non è ancora avvenuta perchè delle funzioni amministrative sono, tuttora, titolari i magistrati, sia a livello centrale che periferico, ed ai funzionari giudiziari l'Amministrazione ha costantemente riservato una responsabilità amministrativo-contabile per risultati conseguenti a scelte organizzative e gestionali altrui.

L'articolo 110 della Costituzione aveva inteso prefigurare una netta separazione tra giurisdizione ed amministrazione, affidando «al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia» esercitabili attraverso i funzionari amministrativi da lui direttamente dipendenti e non dal magistrato la cui indipendenza dall'organo governativo è stata sempre rivendicata e pacificamente riconosciuta.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, regolamentando la funzione dirigenziale nell'amministrazione statale, aveva previsto dirigenti amministrativi anche nell'amministrazione giudiziaria, evidentemente alla luce del ricordato dettato costituzionale relativo alla separazione ed al corretto rapporto dei poteri istituzionali.

Nella realtà la dirigenza amministrativa nel settore giudiziario, per il disposto di cui all'articolo 37 del rammentato testo normativo, è rimasta meramente nominalistica anche se con implicazioni economiche, perchè della funzione dirigenziale ha concretizzato soltanto il trattamento stipendiale.

Il decreto legislativo 29 del 1993, invece, non lascia alcuno spazio di dubbio in or-

dine alla sua applicabilità anche ai dirigenti dell'amministrazione giudiziaria.

Non ha riprodotto, infatti, alcuna riserva di sopravvivenza della precedente normativa, nè ha inserito il personale amministrativo giudiziario tra le deroghe previste dal n. 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo.

Il legislatore, per questo aspetto, ha inteso esprimere con chiarezza la propria volontà, rifiutando ed eliminando precedenti contraddizioni, ed ha statuito la mera possibilità di nomina a dirigente generale (art. 21) di personale della magistratura; possibilità ultronea ove fosse già legislativamente prevista.

Il legislatore, in sostanza, pur tenendo presente gli spessori istituzionali del Ministero di grazia e giustizia, ha inteso prefigurare, anche per tale dicastero, una struttura amministrativa identica agli altri Ministeri.

Le ulteriori osservazioni, in contrario, rappresentate sotto il profilo della compatibilità, dell'adattabilità e della specialità del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 rispetto alla normativa delegante e delegata, appaiono non aderenti alla realtà.

Il problema centrale è costituito dalla responsabilità del dirigente che, così come prefigurata dal decreto legislativo n. 29 del 1993, non sarebbe applicabile al magistrato, soggetto esclusivamente al potere disciplinare proprio del Consiglio superiore della magistratura. Ne consegue che la particolare riserva espressa nel terzo comma dell'articolo 20 del citato decreto legislativo per il Ministero della giustizia, in ordine agli organi competenti alla verifica dei risultati (Ministro per i dirigenti e Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali anzichè i nuclei di valutazione), costituisce l'ulteriore conferma della volontà di individuare

nei dirigenti giudiziari i destinatari della norma.

Del resto la stessa struttura del decreto legislativo n. 29 del 1993 pone, comunque, una correlazione tra l'organo titolare di potere gestionale autonomo ed il diverso soggetto titolare di poteri di direttiva di vigilanza e di controllo non legata alla gestione amministrativa diretta.

L'attuale normativa non identifica nè complessivamente nè analiticamente i poteri amministrativi dei capi degli uffici giudiziari. Tuttavia in virtù di fonti diverse e per differenti interpretazioni, spesso disinvolute, succedutesi nel tempo, detti poteri nella sostanza finiscono per tramutarsi in compiti di direzione, indirizzo, rappresentanza, proposta, informazione, sorveglianza e vigilanza.

Sono, però, compiti che seppur esercitati in forma autonoma, restano assoggettati alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, quale organo di autogoverno dei magistrati, ma non anche del personale amministrativo ed esecutivo, per cui ogni sua direttiva o disposizione relativa all'ufficio giudiziario nel suo complesso, ove incidente su detto personale, sarebbe sostanzialmente prevaricante nei riguardi dell'Autorità governativa dalla quale detto personale è giuridicamente e funzionalmente dipendente e che istituzionalmente è preposta all'organizzazione ed al buon funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

D'altra parte, l'attuale gestione amministrativa del capo dell'ufficio giudiziario, si

estrinseca, per lo più ed a posteriori, nella formalizzazione di atti di gestione, di fatto, compiuti dal funzionario amministrativo, e di cui il funzionario stesso, ove del caso, sarà chiamato a rispondere contabilmente ed amministrativamente.

Il presente disegno di legge vuole costituire l'interpretazione autentica del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, statuendo la sua totale applicabilità ai funzionari amministrativi giudiziari.

Vuole disciplinare i rapporti tra magistrato capo dell'organo giudiziario e dirigenza amministrativa, attribuendo al primo poteri generali di indirizzo e proposta, d'intesa con il dirigente amministrativo, dei programmi operativi, ed al secondo l'autonoma gestione finanziaria ed amministrativa delle strutture giudiziarie nonchè il governo del personale amministrativo.

Analogamente al dirigente amministrativo va attribuita la competenza specifica nelle stesse materie a livello di amministrazione centrale, il che consentirebbe il recupero alla giurisdizione, di un buon numero di magistrati attualmente addetti a funzioni amministrative.

Il disegno di legge non pone problemi di ordine finanziario a carico dello Stato, godendo già, i beneficiari, del trattamento economico previsto per i dirigenti dello Stato, mentre comporta una riduzione di spesa per quanto attiene alla direzione nell'amministrazione centrale, oggi affidata ai magistrati titolari di trattamento economico superiore a quello dei dirigenti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, sono totalmente applicabili ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in particolare per quanto attiene alle competenze e responsabilità in ordine alla direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziarie.

2. Al personale di cui al comma 1 spettano, altresì, le funzioni previste da leggi e regolamenti vigenti.

3. Ai sensi del presente articolo si intendono adeguate le competenze concernenti il funzionamento dei servizi giudiziari.

**Art. 2.**

*(Attribuzioni)*

1. Al magistrato è affidata la funzione di rappresentanza dell'ufficio giudiziario nel suo complesso e la titolarità delle competenze previste dalla normativa per quanto concerne la regolamentazione organizzativa della funzione giurisdizionale.

2. Ai funzionari di cancelleria proposti alla direzione degli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di detti uffici, nonché il governo del personale amministrativo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. I funzionari di cui al comma 2, nell'esercizio delle loro funzioni, in relazione alle disponibilità di personale e di mezzi debbono prioritariamente realizzare l'obiettivo della massima efficienza dei servizi connessi con l'esercizio della funzione giurisdizionale.

## Art. 3.

*(Programmi ed obiettivi)*

1. Annualmente, il magistrato capo dell'organo giudiziario ed il funzionario dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria giudiziarie predispongono il piano degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi programmati dal magistrato per l'espletamento dell'attività di istituto in attuazione dei programmi generali stabiliti anche su base distrettuale e concordano nel corso dell'anno le eventuali modifiche per effetto delle mutate esigenze o situazioni che dovessero verificarsi.

## Art. 4.

*(Responsabilità dei dirigenti)*

1. Il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria giudiziarie è tenuto ad attuare i programmi concordati, salvo che ricorra la impossibilità conseguente alla mancanza di risorse umane e strumentali a ciò necessarie.

2. Qualora il dirigente amministrativo non assicuri la tempestiva e corretta attuazione del programma concordato, creando disfunzioni nell'andamento dell'attività giurisdizionale, il magistrato capo dell'organo giudiziario richiede l'intervento del dirigente generale competente o del Ministro di grazia e giustizia - se trattasi, rispettivamente di funzionario direttivo o di personale dirigenziale - per le determinazioni relative, ivi comprese quelle di natura disciplinare e di attivazione delle procedure previste dagli articoli 20 e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove ricorrano condizioni di particolare gravità.

3. Nei casi di assoluta urgenza e necessità, qualora il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria giudiziarie, benchè formalmente invitato, non provveda su questioni essenziali e non rinviabili per la tempestività e l'efficienza dell'attività giurisdizionale, il magistrato capo dell'organo giudiziario assume motivate determinazioni

alle quali il dirigente dovrà dare attuazione con proprio provvedimento.

4. Il provvedimento, unitamente alle determinazioni del magistrato ed eventuali osservazioni, è comunicato tempestivamente al dirigente generale o al Ministro di grazia e giustizia, rispettivamente se trattasi di personale direttivo o dirigente.

#### Art. 5.

*(Titolarità dell'azione disciplinare)*

1. Ferma la competenza del dirigente sulla gestione del personale anche a fini disciplinari, lo stesso deve porre in essere le procedure disciplinari quando formalmente richiesto dal magistrato capo dell'organo giudiziario.

#### Art. 6.

*(Amministrazione centrale)*

1. Analogamente a quanto previsto dalla presente legge per gli uffici giudiziari, nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia, il governo del personale amministrativo, la gestione dei mezzi finanziari e tecnici necessari al funzionamento delle strutture e dei servizi giudiziari, nonchè le funzioni ispettive inerenti ai predetti servizi, sono affidate ai dirigenti amministrativi giudiziari, anche a livello di dirigenza generale.